



5) il Sig. [REDACTED] residente [REDACTED] alla [REDACTED]  
[REDACTED] - domicilio digitale p.e.c.  
[REDACTED]

- controinteressati -

**per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia**

del Decreto n. M\_D AB05933 REG2025 0044664 del 28.01.2025 del Ministero della Difesa D.G.P.M. (Persomil) di pubblicazione della graduatoria provvisoria di merito di designazione dei soggetti vincitori del concorso, del loro reclutamento ed incorporazione quali VFP 4 in M.M. del Concorso per titoli ed esami, bandito dal Ministero della Difesa per l'anno 2024 per il reclutamento in Marina Militare di 1.130 VFP 4 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in servizio ed in congedo per fine ferma, pubblicato con Decreto Interdirigenziale n. M\_D AB05933 REG2024 0067959 del 01.02.2024 e di qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche se non espressamente menzionato.

**FATTO**

Il ricorrente ha impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio con il ricorso in epigrafe il Provvedimento della Commissione per gli accertamenti sanitari del Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona del 13.11.2024 notificato il 14.11.2024 di "Inidoneità al reclutamento quale VFP 4 nella Marina Militare per disturbo della influenza – balbuzie" al Concorso per titoli ed esami, per il 2024 per il reclutamento di Volontari in ferma prolungata quadriennale nella Marina Militare (C.E.M.M.) in atti in all. n. 3

All'udienza in camera di consiglio del 12.02.2025 fissata per la trattazione della domanda cautelare, la difesa del ricorrente ha chiesto termine per motivi aggiunti per l'impugnazione della citata graduatoria e per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati risultati vincitori del Concorso, nelle more dell'approvazione della citata graduatoria provvisoria di merito.

Il ricorrente, con istanza di accesso agli atti, ha acquisito i risultati delle prove psico-fisiche ed attitudinali eseguite, nello specifico, il Verbale della Commissione Medica, il test MMPI-2 somministrato con il relativo profilo

grafico, il Questionario, il Referto della visita dello Psicologo Selettore del 13.11.2024 (versati in atti in allegato n. 5-6-7) da cui si evince che *“...L’esperienza da VFP è stata positiva per la rete sociale che ha creato e per l’esperienza operativa. il Candidato si presenta leggermente teso, presenta elementi di balbuzie ma rimane rilassato e continua ad esporre le proprie idee malgrado i balbettii; Necessario approfondimento diagnostico”*. E’ stato acquisito anche il Referto della visita dello Psichiatra Selettore del 13.11.2024 (in atti in all. n. 8) da cui si evince tuttavia *“... un vistoso difetto dell’eloquio per balbuzie”*.

Sono stati prodotti in atti in all. n. 9 gli esiti degli altri accertamenti sanitari eseguiti dal ricorrente presso la A.S.L. di Taranto e gli altri accertamenti sanitari eseguiti dal Centro di Selezione M.M. (in atti in allegato n. 10).

Così come suggerito dallo psicologo del Centro di selezione M.M. il ricorrente si è sottoposto ad un approfondimento diagnostico del disturbo riscontrato per la prima volta in questa selezione concorsuale rispetto alle due precedenti selezioni per l’arruolamento quale VFP 1 in M.M. *per l’anno 2015 – 2016 e per l’anno 2018 - 2019*

Si è sottoposto quindi, a visita psichiatrica presso l’ambulatorio del Dott. Vito Pasculli, specialista in Neurologia e Psichiatria, Psicoterapeuta, il quale con Referto del 30.12.2024 (in atti in allegato n. 11) certifica che *“il Sig. Magrì Andrea, già volontario in Marina Militare nel 2015 e nel 2018 era già affetto da saltuaria balbuzia di tipo misto (tonico – clinico) in assenza di disturbi psicopatologici in atto. All’osservazione clinica attuale si conferma un profilo psicopatologico nella norma ed un quadro intellettivo nella norma. Affettività adeguata nelle dimensioni principali, quale l’emozione, gli stati d’animo ed i sentimenti. Esprime una buona consapevolezza nel comprendere sé stesso e gli altri. Mostra uno spiccato senso del dovere con significativa motivazione ad adempiere agli obblighi morali, sociali e personali. Al soggetto non è precluso alcun tipo d’impegno lavorativo e sociale”*.

Da tale giudizio medico –legale e specialistico si evince che il disturbo di cui è portatore il ricorrente *non è grave*; la stessa norma citata di cui alla lettera R comma 5 del D.M. 04.06.2024 lascia intendere nella sua interpretazione che

il “*Disturbo della comunicazione*” è causa di non idoneità al servizio militare nei casi ingravescenti dopo periodi d’inabilità e quindi, implicitamente nei casi di riscontrata gravità che non sussistono nella fattispecie.

La stessa Amministrazione Militare lo ha giudicato idoneo in ben due selezioni concorsuali e da ultimo nel 2019 quale VFP 1 e da allora ad oggi non è stata accertata alcuna ingravescenza del disturbo che si conferma “*lieve*” perfettamente tollerato dal soggetto e *non in grado d’inficiare il regolare ed ordinato svolgimento del servizio militare, anche in situazioni di elevata criticità e di elevato impatto emotivo*, come peraltro rilevato dall’Ufficiale selettore Psicologo ed avvalorato dal Consulente di parte, con giudizi antitetici rispetto a quello formulato dallo psichiatra militare.

### **DIRITTO**

**a) Carente istruttoria conseguenza del mancato approfondimento  
diagnostico**

**b) Eccesso di potere per travisamento dei fatti**

**Sviamento, Difetto dei presupposti**

**Contraddittorietà e Difetto di motivazione**

**Ingiustizia manifesta**

\*\*\*

Le valutazioni sugli accertamenti psico – fisici ed attitudinali nelle selezioni concorsuali costituiscono espressione di discrezionalità tecnica che possono essere sindacabili nel merito, in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del procedimento e dei criteri di valutazione, investendo i risultati della valutazione stessa, in cui come nel caso di specie, questi risultino macroscopicamente erronei, da essere riconosciuti come tali anche da un non esperto della materia, evenienza pacificamente riscontrabile nel caso in oggetto, così come riconosciuti anche dal perito di parte.

Sotto il profilo del difetto di motivazione dell’atto gravato, si rileva che il giudizio sui requisiti psico – fisici ed attitudinali dell’aspirante della Commissione Medica, risulta immotivato, in quanto non è stato accertato affatto che il disturbo si presenti in forma grave ma tutt’altro; è emerso che è lieve, come ritenuto dallo psicologo militare e che non compromette la capacità lavorativa del ricorrente.

Sotto il profilo della *contraddittorietà della motivazione*, si evidenzia il contrasto dei due giudizi medico – legali, rispettivamente dello psicologo selettore e dello psichiatra militare, poiché il primo ritiene che il disturbo sia *lieve* (cfr. referto in atti in allegato n. 7) e quindi, *tollerabile* “... *L’esperienza da VFP è stata positiva per la rete sociale che ha creato e per l’esperienza operativa. Il Candidato si presenta leggermente teso, presenta elementi di balbuzie ma rimane rilassato e continua ad esporre le proprie idee malgrado i balbettii*”. Il secondo selettore ritiene invece, immotivatamente in assenza di approfondimenti diagnostici, che il candidato presenta un “vistoso difetto dell’eloquio, per balbuzie”.

Tale giudizio pertanto, non è sorretto da adeguata motivazione; la riprova ne deriva dal fatto che la Marina Militare ha giudicato il ricorrente *idoneo* in ben due selezioni concorsuali ed è stato arruolato come VFP 1 da ultimo nel 2019 e da allora ad oggi non è stata accertata alcuna ingravescenza del disturbo ed anche dalle conclusioni dello Psicologo selettore e del c.t.p.

E’ necessario quindi, che il Collegio giudicante nomini un c.t.u. per la verifica dei requisiti psico – fisici ed attitudinali per l’idoneità del ricorrente al servizio militare. Per una fattispecie analoga riferita ad aspiranti VFP 4 nell’Esercito Italiano per l’accertamento dei requisiti psico – fisici ed attitudinali, cfr. Ordinanze T.A.R. Lazio – Sezione Prima – Bis del 27.04.2022 e del 13.05.2022

Vi è in atti lo Stato di servizio di “Nave San Marco” (in allegato n. 12) per il periodo di servizio svolto dal ricorrente come VFP1 nel periodo 07.12.2015 – 06.12.2016 con giudizio al congedo di “Superiore alla media”.

In atti inoltre, lo Stato di servizio della Capitaneria di Porto di Trieste (in allegato n.13) per il secondo periodo di servizio svolto dal ricorrente come VFP1 nel periodo 21.05.2018 - 17.07.2019 con giudizio “Eccellente”.

\*\*\*

#### **DOMANDA CAUTELARE DI SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO**

Sussistono nella fattispecie ambedue i requisiti richiesti nella fase cautelare:

- a) l'elemento del *fumus boni iuris* per le motivazioni innanzi esplicitate, in virtù della recente citata giurisprudenza sul punto.
- b) il *periculum in mora*, tenuto conto dei tempi di definizione del giudizio di merito.

**P.T.M.**

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito, *contrariis reiectis*;

- 1) Annullare, *previa sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione*, il gravato Provvedimento della Commissione per gli accertamenti sanitari del Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona del 13.11.2024 notificato il 14.11.2024 di "Inidoneità al reclutamento quale VFP 4 nella Marina Militare per disturbo della fluenza – balbuzie" al Concorso per titoli ed esami, per il 2024 per il reclutamento di Volontari in ferma prolungata quadriennale nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, il Decreto n. M\_D AB05933 REG2025 0044664 del 28.01.2025 del Ministero della Difesa D.G.P.M. (Persomil) di pubblicazione della graduatoria provvisoria di merito di designazione dei soggetti vincitori del concorso, del loro reclutamento ed incorporazione quali VFP 4 in M.M. del Concorso per titoli ed esami, bandito dal Ministero della Difesa per l'anno 2024 per il reclutamento in Marina Militare di 1.130 VFP 4 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) nonché qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche se non espressamente menzionato.

***In via istruttoria:***

Disporre una C.T.U. per la valutazione del profilo sanitario del ricorrente (possibilmente presso l'I.M.L. del Ministero della Salute), per l'accertamento del possesso dei requisiti psico – fisici ed attitudinali richiesti, quanto al profilo psicologico – psichiatrico per l'idoneità al servizio in Marina Militare.

- 2) Ordinare all'Amministrazione resistente, all'esito degli accertamenti, di riesaminare il profilo sanitario per l'area d'interesse del ricorrente dinanzi alla Commissione Medica di competenza in diversa composizione.

3) Con vittoria di spese ed onorario di giudizio, con distrazione in favore del procuratore.


*Dichiarazione di valore della causa:* Ai sensi del D.L. n. 132/2014 (Decreto Giustizia) convertito con modificazioni in legge n. 162/2014 ed ai sensi del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in legge n. 114/2014 si dichiara che il valore della presente controversia è *indeterminabile* e che il C.U. per i motivi aggiunti ammonta ad €. 325,00 vertendo la causa in materia di pubblico – impiego – lavoro.

Si offre in comunicazione mediante deposito in Segreteria:

il Decreto n. M\_D AB05933 REG2025 0044664 del 28.01.2025 del Ministero della Difesa D.G.P.M. (Persomil)

Bari – Roma, 19.02.2025

Avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana



Pierangelo  
Vladimiro  
Ladogana  
19.02.2025  
19:02:01  
GMT+01:00